

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTA la Legge 17 novembre 2005 n.165 (*Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi*) e in particolare l'articolo 39, che attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale, nonché l'articolo 15, secondo cui è la stessa Banca Centrale, quale autorità di vigilanza, a stabilire requisiti, criteri, procedure di nomina, rimozione, decadenza e sospensione per gli esponenti aziendali di soggetti autorizzati (imprese finanziarie);

CONSIDERATA l'opportunità di raccogliere organicamente in un unico *corpus* normativo tutte le disposizioni di vigilanza già vigenti a livello settoriale con riguardo agli esponenti aziendali, al fine di garantirne il maggior livello di coerenza interna e di agevolarne nel tempo l'aggiornamento agli standard previsti dall'*acquis* dell'Unione europea (c.d. *fit and proper requirements*) ai sensi dell'articolo 37, comma 1-ter, della summenzionata Legge 17 novembre 2005 n.165;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005 n. 96 e s.m., e in particolare l'articolo 30, comma 3, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;

VISTI gli esiti della procedura di pubblica consultazione sulla bozza di regolamento conclusasi il 30 novembre 2025;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo del Regolamento n. 2025-05 denominato "*Regolamento in materia di esponenti aziendali di imprese finanziarie sammarinesi*",

EMANA

l'accluso Regolamento n. 2025-05 che entrerà in vigore il 29 gennaio 2026.

San Marino, 23 dicembre 2025.

IL DIRETTORE GENERALE
Firmato: Dott. Andrea Vivoli

REGOLAMENTO
IN MATERIA DI ESPONENTI AZIENDALI
DI IMPRESE FINANZIARIE SAMMARINESI
anno 2025 / numero 05

INDICE

PARTE I INTRODUZIONE	4
TITOLO I PREMESSA	4
Articolo I.I.1 – Fonti legislative.....	4
Articolo I.I.2 – Definizioni	4
TITOLO II OBIETTIVI E STRUTTURA DEL PROVVEDIMENTO.....	6
Articolo I.II.1 – Finalità	6
Articolo I.II.2 – Preparazione	6
Articolo I.II.3 – Struttura	6
Articolo I.II.4 – Modelli.....	7
PARTE II ONORABILITÀ E CORRETTEZZA.....	8
TITOLO I REQUISITO DI ONORABILITÀ	8
Articolo II.I.1 – Definizione del requisito di onorabilità	8
Articolo II.I.2 – Modalità di certificazione del requisito di onorabilità.....	8
TITOLO II CRITERIO DI CORRETTEZZA.....	9
Articolo II.II.1 – Definizione del criterio di correttezza	9
Articolo II.II.2 – Modalità applicative del criterio di correttezza	10
Articolo II.II.3 – Modalità per attestare la correttezza.....	11
PARTE III PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA.....	12
TITOLO I REQUISITO DI PROFESSIONALITÀ.....	12
Articolo III.I.1 – Definizione del requisito di professionalità degli amministratori	12
Articolo III.I.2 – Definizione del requisito di professionalità del capo della struttura esecutiva .	13
Articolo III.I.3 – Definizione del requisito di professionalità dei sindaci	14
Articolo III.I.4 – Modalità di certificazione del requisito di professionalità	14
TITOLO II CRITERIO DI COMPETENZA	15
Capo I Competenza su base individuale	15
Articolo III.II.1 – Definizione del criterio di competenza	15
Articolo III.II.2 – Modalità applicative del criterio di competenza	16
Articolo III.II.3 – Modalità per attestare la competenza.....	16
Capo II Competenza su base collettiva.....	16
Articolo III.II.4 – Definizione del criterio di adeguata composizione collettiva degli organi.....	16
Articolo III.II.5 – Modalità applicative del criterio di adeguata composizione collettiva degli organi	17
PARTE IV INDIPENDENZA	18
TITOLO I REQUISITO DI INDIPENDENZA	18
Articolo IV.I.1 – Definizione del requisito di indipendenza per l’amministratore indipendente .	18
Articolo IV.I.2 – Definizione del requisito di indipendenza dei sindaci	19
Articolo IV.I.3 – Modalità di certificazione	19
TITOLO II INDIPENDENZA DI GIUDIZIO	19
Articolo IV.II.1 – Definizione dell’indipendenza di giudizio.....	19
Articolo IV.II.2 – Modalità applicative dell’indipendenza di giudizio.....	19
PARTE V DISPONIBILITÀ DI TEMPO	21
Articolo V.I.1 – Disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi	21
Articolo V.I.2 – Modalità applicative concernenti la disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi.....	21
PARTE VI NORME APPLICATIVE	22
TITOLO I ASPETTI FORMALI E PROCEDURALI	22

Articolo VI.I.1 – Premessa.....	22
Articolo VI.I.2 – Presentazione della documentazione e comunicazione delle informazioni all’organo competente.....	22
Articolo VI.I.3 – Verifiche e valutazioni sulla documentazione e sulle informazioni prodotte ...	23
Articolo VI.I.4 – Deliberazione dell’organo competente	23
Articolo VI.I.5 – Comunicazione alla Banca Centrale	24
Articolo VI.I.6 – Valutazioni della Banca Centrale.....	24
Articolo VI.I.7 – Iscrizione degli esponenti aziendali nel Registro delle Società	25
TITOLO II DECADENZA, SOSPENSIONE E RIMOZIONE DAGLI INCARICHI	25
Capo I Decadenza.....	25
Articolo VI.II.1 – Cause di decadenza	25
Articolo VI.II.2 – Procedura ordinaria.....	25
Articolo VI.II.3 – Procedura straordinaria	26
Capo II Sospensione.....	26
Articolo VI.II.4 – Possibili cause di sospensione	26
Articolo VI.II.5 – Procedura ordinaria.....	26
Articolo VI.II.6 – Procedura straordinaria	27
Capo III Rimozione.....	27
Articolo VI.II.7 – Cause di rimozione	27
Articolo VI.II.8 – Procedura di rimozione	27
PARTE VII NORME FINALI E TRANSITORIE	28
TITOLO I TEMPI DI ATTUAZIONE.....	28
Articolo VII.I.1 – Entrata in vigore.....	28
Articolo VII.I.2 – Regime transitorio.....	28
TITOLO II MODIFICHE DI COORDINAMENTO AI REGOLAMENTI SETTORIALI.....	28
Articolo VII.II.1 – Abrogazioni	28
Articolo VII.II.2 – Modifiche	28
Articolo VII.II.3 – Testi consolidati.....	31

PARTE I

INTRODUZIONE

Titolo I

Premessa

Articolo I.I.1 – Fonti legislative

1. Il presente Regolamento rientra nel novero dei provvedimenti attuativi della Legge 17 novembre 2005, n. 165 previsti dall'articolo 39 e trae la propria fonte legislativa negli articoli 15 e 46 della citata legge.
2. I poteri sanzionatori della Banca Centrale sono regolati dall'articolo 31 della Legge 29 giugno 2005 n. 96 e la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è punita dal Decreto 30 maggio 2006 n. 76 e successive modificazioni.

Articolo I.I.2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, le espressioni utilizzate vanno intese con il seguente significato:
 - **“amministratore delegato”**: membro del Consiglio di Amministrazione, comunque denominato, munito di poteri delegati ai sensi dell'articolo 49, quarto comma, della Legge sulle Società;
 - **“Banca Centrale”**: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
 - **“capo della struttura esecutiva”**: Direttore Generale o, in mancanza, amministratore con delega a svolgere le funzioni di Direttore Generale, ed eventuale Direttore Vicario, da intendersi quale persona fisica chiamata a subentrare temporaneamente od occasionalmente nelle funzioni di capo della struttura esecutiva in caso di assenza del Direttore Generale o dell'amministratore a ciò delegato;
 - **“compiti direttivi”**: funzioni dirigenziali o di vertice o comunque svolte da personale titolare di unità organizzative, rientranti nell'alta dirigenza ai sensi della Legge n. 102/2019 laddove applicabile, e nei soggetti sanzionabili, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lett. b), del Decreto Sanzioni;
 - **“controllo societario”**: il rapporto definito dall'articolo 2 della LISF;
 - **“controllo contabile”**: funzione descritta dall'articolo 68 della Legge sulle Società e disciplinata dall'articolo 34 della LISF;
 - **“decreto sanzioni”**: Decreto 30 maggio 2006 n. 76 e successive modificazioni;
 - **“documento di riconoscimento”**: documento, contenente la fotografia e l'indicazione di tutte le generalità di una persona fisica e rilasciato da una pubblica autorità nazionale od estera;
 - **“esponenti aziendali”**: persone fisiche che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco o capo della struttura esecutiva per imprese finanziarie sammarinesi;
 - **“esponenti aziendali con incarichi esecutivi”**: capo della struttura esecutiva o amministratore che esercita i poteri allo stesso delegati dal Consiglio di Amministrazione, in forma individuale o quale membro di un Comitato Esecutivo o di Comitati Tecnici interni con funzioni operative;

- **“esponenti aziendali con incarichi non esecutivi”**: il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori che non rientrano tra quelli con incarichi esecutivi e i sindaci;
- **“imprese finanziarie”**: imprese sammarinesi o estere che svolgono, in forma imprenditoriale, attività incluse nell’elenco di cui all’Allegato 1 della LISF, o attività ad esse equiparabili e sottoposti a Vigilanza;
- **“imprese finanziarie di tipo A”**: imprese finanziarie sammarinesi che svolgono una o più attività riservate ai sensi della LISF contrassegnate all’Allegato 1 della legge medesima con le lettere A, D, G, J-bis e L-bis;
- **“imprese finanziarie di tipo B”**: imprese finanziarie sammarinesi che non svolgono alcuna attività riservata di quelle delle imprese finanziarie di tipo A, ma svolgono una o più attività riservate ai sensi della LISF contrassegnate all’Allegato 1 della legge medesima con le lettere B, C, I e J;
- **“imprese finanziarie di tipo C”**: imprese finanziarie sammarinesi non rientranti né tra quelle di tipo A né tra quelle di tipo B;
- **“Legge sulle società”**: Legge 23 febbraio 2006, n. 47 e successive modificazioni;
- **“Legge antiriciclaggio”**: Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modificazioni;
- **“LISF”**: Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modificazioni;
- **“organo competente”**: l’organo del quale l’esponente è componente (Consiglio di Amministrazione o Collegio Sindacale) o, nel caso del Direttore Generale o del Direttore Vicario, il Consiglio di Amministrazione che ne conferisce gli incarichi;
- **“partecipanti al capitale”**: soggetti che, direttamente o indirettamente, ossia quali soggetti controllanti di persone giuridiche, detengono partecipazioni al capitale sociale dell’impresa finanziaria qualificabili come rilevanti in base alla regolamentazione di vigilanza sul settore;
- **“personale titolare di unità organizzative”**: personale posto a capo di rilevanti unità organizzative e dotato di significativi poteri decisionali e di rappresentanza;
- **“procedure di rigore”**: procedimenti straordinari di cui alla Parte II, Titolo II, Capi I e II della LISF e procedure di risoluzione di cui alla Legge 14 giugno 2019 n.102;
- **“rapporti di rilevanza economica”**: rapporti di lavoro o rapporti continuativi o periodici di tipo professionale, ovvero altri rapporti *“intuitu personae”* tali da influire sull’indipendenza del soggetto quale esponente aziendale;
- **“reati rilevanti”**: tutti i reati contro il patrimonio e contro l’economia pubblica, ad eccezione di quelli contravvenzionali, e quelli speciali previsti dalla LISF e dalla legislazione vigente in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché in materia di trasporto transfrontaliero di denaro contante e strumenti analoghi;
- **“revisori contabili”**: soggetti incaricati del controllo contabile per conto di Società di Revisione;
- **“SG”**: la società autorizzata ad esercitare l’attività E di cui all’Allegato 1 della LISF, ovvero l’attività F di cui al medesimo Allegato, ovvero entrambe;
- **“società di revisione”**: società sammarinese iscritta nel Registro di cui all’articolo 7 della Legge 27 ottobre 2004, n. 146, o società estera abilitata ai sensi dell’articolo 33, comma 3 della LISF;
- **“società in default”**: società sottoposte a procedure concorsuali o a procedure di rigore o a procedure estere equivalenti a quelle disciplinate rispettivamente:

- dalla Legge 15 novembre 1917, n. 17 e dall'articolo 115 della Legge sulle Società;
- dalla Parte II, Titolo II, Capi I e II della LISF;
- dalla Legge 14 giugno 2019, n. 102.

2. Nel prosieguo del testo, l'utilizzo di termini oggetto di definizione è evidenziato con carattere maiuscoletto.

3. Per tutti i termini non oggetto di definizione al comma 1, si rinvia alle definizioni e nozioni contenute negli articoli della LISF.

Titolo II

Obiettivi e struttura del provvedimento

Articolo I.II.1 – Finalità

1. Il presente Regolamento mira a raccogliere in un unico corpus normativo tutte le disposizioni di vigilanza inerenti i requisiti e le procedure (di nomina, decadenza, rimozione e sospensione) applicabili agli ESPONENTI AZIENDALI, garantendone così la coerenza tra le diverse tipologie di IMPRESE FINANZIARIE, salvo per le norme speciali rivolte unicamente a talune categorie di queste ultime, e agevolandone l'aggiornamento agli standard previsti dall'*acquis* dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 37, comma 1-ter, della LISF.

2. Tra gli standard di cui al precedente comma 1 rientra principalmente quello c.d. di *"fit and proper"*, che rafforza i tradizionali requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, prevedendo, unicamente per talune tipologie di IMPRESE FINANZIARIE secondo principi di proporzionalità e di approccio basato sul rischio, ulteriori criteri quali correttezza, competenza, idoneità collettiva e disponibilità di tempo, nonché l'applicazione di procedure di *self-assessment* da parte degli ORGANI COMPETENTI delle IMPRESE FINANZIARIE medesime, soggette comunque al vaglio della BANCA CENTRALE.

Articolo I.II.2 – Preparazione

1. Il Regolamento, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38, comma 5 della LISF e dall'attuativo Regolamento n. 2006-02, è stato oggetto di preventiva consultazione.

2. Il Regolamento è stato predisposto partendo dalle disposizioni già vigenti in tema di ESPONENTI AZIENDALI di IMPRESE FINANZIARIE sammarinesi all'interno delle specifiche regolamentazioni di settore, per poi apportare gli interventi necessari di armonizzazione e allineamento agli standard di cui al precedente articolo I.II.1.

Articolo I.II.3 – Struttura

1. Il Regolamento è diviso in sette Parti, ciascuna delle quali è divisa in Titoli. Ogni Titolo è diviso in Articoli, talvolta raggruppati per Capi.

2. L'Articolo, che rappresenta l'unità normativa di base, ha una numerazione composta, cioè formata da tre diverse sotto-numerazioni, divise tra loro da un punto: la prima indica la Parte, la seconda il Titolo, la terza l'Articolo.

Articolo I.II.4 – Modelli

1. I modelli richiamati nel presente Regolamento e di seguito elencati:

- a) *“autodichiarazione requisito di onorabilità”;*
- b) *“autodichiarazione criterio di correttezza”;*
- c) *“autodichiarazione requisito di professionalità”;*
- d) *“autodichiarazione requisito di indipendenza per amministratore indipendente”;*
- e) *“autodichiarazione requisito di indipendenza per funzioni di controllo”;*

sono pubblicati dalla BANCA CENTRALE, nella versione di volta in volta aggiornata, all'interno della sezione normativa del sito internet www.bcsn.sm, con evidenza della data di decorrenza della loro validità.

PARTE II
ONORABILITÀ E CORRETTEZZA

Titolo I

Requisito di onorabilità

Articolo II.I.1 – Definizione del requisito di onorabilità

1. Gli ESPONENTI AZIENDALI devono possedere, fatto salvo quanto previsto dall'articolo VI.II.4 e ferma restando l'assenza di cause di inidoneità di cui all'articolo 1, comma 1, punto 9, della LEGGE SULLE SOCIETÀ, i seguenti requisiti di onorabilità:

- a) non avere mai subito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, condanne definitive per REATI RILEVANTI;
- b) non avere mai subito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, condanne definitive per misfatti rientranti tra i reati contro l'ordine pubblico, contro la fede pubblica o dei privati contro la pubblica amministrazione, per i quali sia stata applicata la pena della prigionia per un tempo non inferiore ad un anno non sospesa;
- c) non avere mai subito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, condanne definitive per misfatti di altra natura per i quali sia stata applicata la pena della prigionia per un tempo non inferiore a due anni non sospesa;
- d) non aver ricoperto incarichi di ESPONENTE AZIENDALE in IMPRESE FINANZIARIE sottoposte negli ultimi cinque anni a PROCEDURE DI RIGORE.

2. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma deve sussistere anche con riferimento all'assenza di equivalenti condanne definitive (lettere a, b e c) ovvero all'assenza di situazioni impeditive (lettera d) applicate in giurisdizioni diverse da quella sammarinese.

3. Il requisito di cui al comma 1 lettera d) s'intende carente qualora l'incarico di ESPONENTE AZIENDALE sia stato ricoperto per almeno 18 mesi nei 24 mesi antecedenti l'adozione del provvedimento e all'ESPONENTE AZIENDALE siano state irrogate sanzioni amministrative, in relazione ai medesimi presupposti del provvedimento.

Articolo II.I.2 – Modalità di certificazione del requisito di onorabilità

1. Il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo II.I.1 viene comprovato attraverso:

- a) la produzione del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato civile o di mai avvenuto fallimento od altro equipollente, emessi dai competenti pubblici uffici del luogo in cui la persona ha risieduto anagraficamente per il periodo maggiore nell'ultimo quinquennio, nel rispetto dei criteri di "sostanziale equivalenza" di cui all'articolo 1, comma 2 della LEGGE SULLE SOCIETÀ;
- b) la produzione, relativamente a tutte le restanti giurisdizioni, di autodichiarazione autenticata o sottoscritta digitalmente o direttamente innanzi ad un incaricato della BANCA CENTRALE, utilizzando il modello denominato "*autodichiarazione requisito di onorabilità*".

2. Ai certificati di cui al primo comma, anche allo scopo di verificare la competenza territoriale delle pubbliche autorità che li hanno emessi, si aggiunge copia di un DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità.
3. I certificati di cui al primo comma, lettera a), possono risultare anche da documento unico cumulativo.
4. L'eventuale inesistenza di una o più certificazioni "sostanzialmente equivalenti" nell'ordinamento estero di residenza ai fini di cui al precedente comma 1, lettera a) dovrà essere:
 - asseverata da una "*legal opinion*", conforme ai requisiti di cui all'articolo VI.I.1, comma 1;
 - sopperita mediante apposita autodichiarazione autenticata o sottoscritta digitalmente o direttamente innanzi ad un incaricato della BANCA CENTRALE, con i contenuti richiesti dalla BANCA CENTRALE medesima.

Titolo II

Criterio di correttezza

Articolo II.II.1 – Definizione del criterio di correttezza

1. Gli ESPONENTI AZIENDALI, ad integrazione del requisito di onorabilità di cui al precedente Titolo I, devono anche soddisfare il criterio di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse.
2. Sono prese in considerazione a questi fini le situazioni di seguito elencate:
 - a) condanne penali irrogate con sentenze anche non passate in giudicato;
 - b) misure cautelari di tipo personale;
 - c) indagini e procedimenti penali in corso;
 - d) provvedimenti di decadenza, sospensione o di rimozione disposti a carico dell'ESPONENTE AZIENDALE ai sensi del Titolo II della Parte VI;
 - e) sanzioni amministrative irrogate all'ESPONENTE AZIENDALE ai sensi del DECRETO SANZIONI o della LEGGE ANTIRICICLAGGIO;
 - f) cariche di ESPONENTE AZIENDALE in IMPRESE FINANZIARIE cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa ai sensi del DECRETO SANZIONI o della LEGGE ANTIRICICLAGGIO;
 - g) cariche di ESPONENTE AZIENDALE in IMPRESE FINANZIARIE sottoposte a PROCEDURE DI RIGORE, quando comunque non già integranti le situazioni impeditive di cui al combinato disposto del comma 1, lettera d) e del comma 3 dell'articolo II.I.1;
 - h) sospensione, radiazioni o cancellazioni da Albi, Registri, Elenchi o Ordini Professionali per motivi disciplinari;
 - i) valutazione negativa da parte di una autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'ESPONENTE AZIENDALE nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria o relative ai settori di cui alla LISF.

3. Ai fini di cui al presente articolo, le situazioni elencate al comma precedente rilevano anche se afferenti a giurisdizioni diverse da quella sammarinese e quindi giuridicamente inquadrabili non ai sensi delle disposizioni normative sammarinesi ivi richiamate ma ai sensi di omologhe disposizioni di ordinamenti stranieri.

Articolo II.II.2 – Modalità applicative del criterio di correttezza

1. Il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nel precedente articolo II.II.1 non comporta automaticamente l'inidoneità dell'ESPONENTE AZIENDALE ma richiede una valutazione da parte dell'ORGANO COMPETENTE tesa a verificare se, pur in presenza di tali situazioni, è preservata la sana e prudente gestione dell'impresa e, in particolare, la sua reputazione e la salvaguardia della fiducia del pubblico.

2. La valutazione da parte dell'ORGANO COMPETENTE è condotta in base ad uno o più dei seguenti parametri, ove pertinenti:

- a) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entità del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialità lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione;
- b) frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi;
- c) fase e grado del procedimento penale;
- d) fase del procedimento sanzionatorio amministrativo o del relativo ricorso giurisdizionale;
- e) tipologia e importo della sanzione irrogata, valutati secondo criteri di proporzionalità, che tengano conto tra l'altro della graduazione della sanzione anche sulla base della capacità finanziaria del responsabile delle violazioni;
- f) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto rilevante e il momento in cui avviene la valutazione dei criteri di correttezza; di regola si tiene conto dei fatti accaduti non più di dieci anni prima della valutazione; nel caso in cui il fatto rilevante sia avvenuto più di dieci anni prima, esso dovrà essere tenuto in considerazione solo se particolarmente grave o, in ogni caso, se vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione dell'impresa potrebbe venirne inficiata;
- g) livello di cooperazione con l'autorità di vigilanza;
- h) eventuali condotte riparatorie poste in essere dall'interessato per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione o comunque di uno dei provvedimenti elencati nell'articolo precedente;
- i) grado di responsabilità del soggetto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito dell'impresa o in altri soggetti giuridici in cui è avvenuta la violazione, alle condotte concretamente tenute e alla durata dell'incarico ricoperto;
- j) ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorità amministrative;
- k) pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori di cui alla LISF o alle materie di cui alla LEGGE ANTIRICICLAGGIO.

3. Nel caso di cui al precedente articolo II.II.1, comma 2, lettera f), la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se è oggettivamente comprovabile il contributo individuale e specifico fornito dall'ESPONENTE AZIENDALE nella commissione dei fatti sanzionati e la sanzione sia stata irrogata per un importo maggiore del minimo edittale.

4. Fatto salvo quanto previsto dal combinato disposto del comma 1, lettera d) e del comma 3 dell'articolo II.I.1, il caso previsto dall'articolo II.II.1, comma 2, lettera g), rileva solo se è oggettivamente comprovabile il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti ivi menzionati.

5. Il criterio di correttezza non è soddisfatto quando le situazioni elencate al precedente articolo II.II.1 delineano un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con i summenzionati obiettivi di preservare la reputazione dell'impresa per la salvaguardia della fiducia del pubblico.

Articolo II.II.3 – Modalità per attestare la correttezza

1. Al fine di attestare la propria correttezza, rispetto a situazioni e parametri di cui ai precedenti articoli II.II.1 e II.II.2, il soggetto interessato è tenuto a produrre una autodichiarazione autenticata o sottoscritta digitalmente o direttamente innanzi ad un incaricato della BANCA CENTRALE, utilizzando il modello denominato “*autodichiarazione criterio di correttezza*”.

2. Per le situazioni che non risultassero soddisfatte deve essere altresì prodotta una relazione contenente informazioni di dettaglio, corredata da eventuale documentazione di supporto, che consentano all'ORGANO COMPETENTE di condurre le valutazioni di cui al precedente articolo II.II.2.

PARTE III

PROFESSIONALITA' E COMPETENZA

Titolo I

Requisito di professionalità

Articolo III.I.1 – Definizione del requisito di professionalità degli amministratori

1. I membri del Consiglio di Amministrazione di IMPRESE FINANZIARIE DI TIPO A o di IMPRESE FINANZIARIE DI TIPO B, rientranti tra gli ESPONENTI AZIENDALI CON INCARICHI ESECUTIVI devono aver maturato un'esperienza complessiva non inferiore a tre anni in una delle attività di seguito descritte:

- a) attività di amministrazione o di controllo o COMPITI DIRETTIVI presso IMPRESE FINANZIARIE, non rientranti nella definizione di SOCIETÀ IN DEFAULT;
- b) attività di amministrazione o di controllo o COMPITI DIRETTIVI presso società aventi una dimensione e complessità maggiori o assimilabili (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella dell'impresa presso la quale l'incarico deve essere ricoperto, non rientranti nella definizione di SOCIETÀ IN DEFAULT.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione di IMPRESE FINANZIARIE DI TIPO A o di IMPRESE FINANZIARIE DI TIPO B, rientranti tra gli ESPONENTI AZIENDALI CON INCARICHI NON ESECUTIVI possono essere scelti anche tra persone che abbiano esercitato, per un periodo non inferiore a tre anni, almeno una delle seguenti attività o funzioni:

- a) attività professionali, con adeguati livelli di complessità, anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati, e svolte in via continuativa e prevalente, in materie attinenti ai settori di cui alla LISF o comunque funzionali all'attività dell'impresa;
- b) attività d'insegnamento in qualità di professore universitario in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali alle attività dei settori di cui alla LISF;
- c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i settori di cui alla LISF e a condizione che l'ente presso cui l'ESPONENTE AZIENDALE svolgeva tali funzioni abbia una dimensione ed una complessità comparabili con quelle dell'impresa presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

3. Ai fini di cui alle lettere a) e b) del comma 1, tenuto conto della definizione di SOCIETÀ IN DEFAULT, le procedure concorsuali, le PROCEDURE DI RIGORE o le procedure estere equivalenti rilevano solo se avviate durante il periodo in cui il soggetto ricopriva, da almeno un anno, incarichi di amministrazione, direzione o controllo nella società o nell'anno successivo alla cessazione degli incarichi medesimi.

4. Ai fini di cui alla lettera a) del comma 2, per attività professionali si intendono sia quelle esercitate in regime di "libera professione", sia quelle svolte nell'ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze di imprese che operano nei settori di cui alla LISF, sia in altre forme di stabile e comprovata collaborazione e consulenza ad imprese, enti pubblici

o pubbliche amministrazioni, purché in materie attinenti a quelle individuate alla summenzionata lettera a) del comma 2 e per un periodo non inferiore al minimo previsto.

5. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

6. Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, quale ESPONENTE AZIENDALE CON INCARICHI NON ESECUTIVI, l'esperienza complessiva di cui al precedente comma 2 è di almeno un quinquennio.

7. Per l'AMMINISTRATORE DELEGATO i requisiti di professionalità richiesti sono i medesimi di quelli previsti per il CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA di cui al seguente articolo III.I.2.

8. Per i membri del Consiglio di Amministrazione di IMPRESE FINANZIARIE DI TIPO C, quandanche rientranti tra gli ESPONENTI AZIENDALI CON INCARICHI ESECUTIVI, trovano applicazione i superiori commi da 2 a 7 del presente articolo purché la professionalità maturata risulti funzionale alla specifica attività svolta dall'impresa.

Articolo III.I.2 – Definizione del requisito di professionalità del capo della struttura esecutiva

1. Nelle imprese di cui al precedente articolo III.I.1, il CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA è scelto tra persone che abbiano maturato un'esperienza specifica complessiva in materia attinente ad una o più attività riservate di cui alla LISF per un periodo non inferiore a cinque anni in attività di amministrazione o di controllo o in COMPITI DIRETTIVI presso IMPRESE FINANZIARIE non rientranti nella definizione di SOCIETÀ IN DEFAULT o presso società aventi dimensioni e complessità maggiori o assimilabili (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella dell'impresa presso la quale l'incarico deve essere ricoperto, anch'esse non rientranti nella definizione di SOCIETÀ IN DEFAULT.

2. Per eventuali Direttori Vicari il requisito di professionalità è il medesimo di quello di cui al precedente comma 1, ma la durata minima è ridotta a tre anni.

3. Ai fini della sussistenza del requisito di cui ai commi precedenti, si applica quanto previsto all'articolo III.I.1, commi 3 e 5.

4. Per le IMPRESE FINANZIARIE DI TIPO C trovano applicazione i superiori commi del presente articolo purché la professionalità maturata risulti funzionale alla specifica attività svolta dall'impresa.

Articolo III.I.3 – Definizione del requisito di professionalità dei sindaci

1. Il Collegio Sindacale di IMPRESE FINANZIARIE sammarinesi, fatto salvo il rispetto di quanto previsto all'articolo 61 comma 4 della LEGGE SULLE SOCIETÀ, deve possedere i seguenti requisiti di professionalità:

- a) almeno uno dei sindaci deve essere iscritto da almeno tre anni nella sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino;
- b) almeno uno dei sindaci deve essere iscritto da almeno tre anni nell'Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino;
- c) i restanti sindaci possono essere scelti anche tra soggetti appartenenti a una delle seguenti categorie:
 - 1) soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo III.I.1, comma 2;
 - 2) soggetti iscritti da almeno tre anni nel registro dei REVISORI CONTABILI di cui alla Legge 27 ottobre 2004, n. 146;
 - 3) soggetti esteri comunque abilitati da almeno tre anni nel Paese di residenza all'esercizio delle libere professioni e alle attività di cui al presente articolo.

2. La presidenza del Collegio Sindacale deve essere affidata a uno dei sindaci di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione dei casi in cui l'azionista di controllo sia soggetto estero, casi per i quali la presidenza può essere affidata anche a uno dei sindaci di cui alla lettera c), punto 3); in ogni caso nell'attribuzione della presidenza dell'organo di controllo deve essere assicurato un efficiente e tempestivo svolgimento delle prerogative e delle funzioni ad essa riservate.

Articolo III.I.4 – Modalità di certificazione del requisito di professionalità

1. Il possesso del requisito di professionalità, di cui ai precedenti articoli III.I.1, III.I.2 e III.I.3, deve essere certificato attraverso la produzione dei seguenti documenti:

- a) curriculum vitae, datato e sottoscritto, con evidenza:
 - 1) dei ruoli previsti dall'articolo III.I.1, comma 1 o dall'articolo III.I.2, comma 1, ricoperti alla data di compilazione e almeno nei venti anni anteriori, anche se trattasi di incarichi non vevoli ai fini delle predette disposizioni in quanto in SOCIETÀ IN DEFAULT;
 - 2) delle attività e funzioni previste dall'articolo III.I.1, comma 2 esercitate alla data di compilazione ed almeno nei venti anni anteriori;
- b) autodichiarazione autenticata o sottoscritta digitalmente o direttamente innanzi ad un incaricato della BANCA CENTRALE, utilizzando il modello denominato “*autodichiarazione requisito di professionalità*”;
- c) unicamente per i sindaci e fatto comunque salvo il caso di cui al punto 1), della lettera c), dell'articolo III.I.3, certificato di iscrizione agli albi o registri previsti a medesimo articolo ovvero, per soggetti esteri, ad albi o registri esteri equivalenti.

Titolo II

Criterio di competenza

Capo I

Competenza su base individuale

Articolo III.II.1 – Definizione del criterio di competenza

1. Gli ESPONENTI AZIENDALI, ad integrazione del requisito di professionalità di cui al precedente Titolo I, devono anche soddisfare il criterio di competenza volto a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, in relazione allo specifico ruolo che deve essere ricoperto e alle caratteristiche, dimensionali e operative, della medesima IMPRESA FINANZIARIA. Sono valutate, a questi fini, sia la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, sia l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento delle attività lavorative precedenti o in corso.

2. La rispondenza al criterio di competenza è valutata dall'ORGANO COMPETENTE, che a tal fine:

- a) prende in considerazione la conoscenza teorica e l'esperienza pratica posseduta in più di uno dei seguenti ambiti:
 - 1) mercati finanziari;
 - 2) regolamentazione nei settori della LISF e in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - 3) indirizzi e programmazione strategica;
 - 4) assetti organizzativi e di governo societario;
 - 5) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una IMPRESA FINANZIARIA, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
 - 6) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
 - 7) attività e prodotti nei settori della LISF;
 - 8) informativa contabile e finanziaria;
 - 9) tecnologia informatica;
- b) analizza se la conoscenza teorica e l'esperienza pratica di cui alla precedente lettera a) è idonea rispetto:
 - 1) ai compiti inerenti al ruolo che deve essere ricoperto dall'ESPONENTE AZIENDALE e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione a Comitati;
 - 2) alle caratteristiche dell'impresa e del gruppo a cui essa eventualmente appartiene, in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera.

3. Per l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione è valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del Consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini

di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'ORGANO COMPETENTE.

Articolo III.II.2 – Modalità applicative del criterio di competenza

1. Il criterio di competenza si ritiene soddisfatto, senza quindi necessità di procedere alla valutazione del medesimo, qualora l'ESPONENTE AZIENDALE risulti in possesso del requisito di professionalità di cui agli articoli III.I.1, III.I.2, e III.I.3, previsti per ricoprire i diversi incarichi, maturati per una durata almeno pari a:

- a) cinque anni per i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) dieci anni per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per il CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA e per l'AMMINISTRATORE DELEGATO;
- c) cinque anni per i sindaci o il Presidente del Collegio Sindacale.

2. Il criterio di competenza non è soddisfatto quando le informazioni acquisite in ordine alla conoscenza teorica e all'esperienza pratica delineano un quadro grave, preciso e concordante sull'inidoneità dell'ESPONENTE AZIENDALE a ricoprire l'incarico; in caso di carenze limitate a un ambito specifico, l'ORGANO COMPETENTE può adottare misure necessarie a colmarle.

3. Le misure di cui al precedente comma 2 possono includere la richiesta all'ESPONENTE AZIENDALE di seguire uno specifico piano di formazione per colmare la carenza professionale riscontrata entro un anno o, con riguardo al Direttore Generale, la previsione dello svolgimento di un periodo di prova funzionale all'incarico da ricoprire.

Articolo III.II.3 – Modalità per attestare la competenza

1. Ai fini di attestare la propria competenza, il soggetto interessato è tenuto a produrre all'ORGANO COMPETENTE una relazione contenente informazioni dettagliate e documentabili in ordine alla conoscenza teorica e formazione acquisita e all'esperienza professionale maturata, con evidenza della natura e della durata degli incarichi ricoperti e delle attività e funzioni svolte, con specifico riferimento alla carica da assumere.

Capo II

Competenza su base collettiva

Articolo III.II.4 – Definizione del criterio di adeguata composizione collettiva degli organi

1. Per le IMPRESE FINANZIARIE DI TIPO A, l'idoneità degli ESPONENTI AZIENDALI deve essere verificata non solo su base individuale, verificando cioè per ciascuno il possesso del requisito di professionalità e la rispondenza al criterio di competenza richiesti specificatamente per la carica da ricoprire, ma anche su base collettiva, cioè verificando che la composizione degli organi di amministrazione e controllo sia essere adeguatamente diversificata in modo da:

- a) alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi;
- b) favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni;

- c) supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato del PERSONALE TITOLARE DI UNITÀ ORGANIZZATIVE;
- d) tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione dell'impresa.

2. Ai fini di cui sopra, è presa in considerazione la presenza nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio sindacale di ESPONENTI AZIENDALI:

- a) diversificati in termini di età, genere, durata di permanenza nell'incarico e, limitatamente alle imprese operanti in modo significativo in mercati internazionali, provenienza geografica;
- b) le cui competenze, collettivamente considerate, siano idonee a realizzare gli obiettivi di cui al precedente comma 1;
- c) adeguati nel numero per assicurare funzionalità e non pletoricità dell'ORGANO COMPETENTE.

3. L'adeguatezza della composizione dell'ORGANO COMPETENTE viene valutata considerando, tra l'altro e con riguardo all'impresa: la tipologia di attività svolta, la struttura proprietaria e l'appartenenza ad un gruppo.

Articolo III.II.5 – Modalità applicative del criterio di adeguata composizione collettiva degli organi

1. L'IMPRESA FINANZIARIA DI TIPO A identifica preventivamente la composizione quali-quantitativa ottimale di ciascun ORGANO COMPETENTE per realizzare gli obiettivi indicati nel precedente articolo III.II.4 e successivamente ciascun ORGANO COMPETENTE valuta la rispondenza tra questa e quella effettiva risultante dal processo di nomina dell'Assemblea degli Azionisti.

2. In caso di specifiche e limitate carenze, l'ORGANO COMPETENTE può adottare misure necessarie a colmarle, tra le quali:

- a) modificare gli specifici compiti e ruoli attribuiti agli ESPONENTI AZIENDALI, tra cui le eventuali deleghe, in modo coerente con gli obiettivi indicati nel precedente articolo III.II.4;
- b) definire e attuare idonei piani di formazione.

3. Se le misure di cui al comma 2 non sono idonee a ripristinare un'adeguata composizione collettiva dell'ORGANO COMPETENTE, quest'ultimo, anche a seguito di specifiche richieste correttive da parte della BANCA CENTRALE, formula all'assemblea degli azionisti raccomandazioni per superare le carenze identificate.

PARTE IV
INDIPENDENZA

Titolo I
Requisito di indipendenza

Articolo IV.I.1 – Definizione del requisito di indipendenza per l'amministratore indipendente

1. Per le IMPRESE FINANZIARIE DI TIPO A e per le SG, almeno un membro del Consiglio di Amministrazione deve essere qualificabile come "amministratore indipendente". Si considera amministratore indipendente l'ESPONENTE AZIENDALE CON INCARICHI NON ESECUTIVI per il quale non ricorra alcune delle seguenti situazioni:

- a) essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
 - 1) di altri ESPONENTI AZIENDALI dell'IMPRESA FINANZIARIA;
 - 2) di persone che svolgano COMPITI DIRETTIVI per l'IMPRESA FINANZIARIA;
 - 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle seguenti lettere;
- b) essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nella IMPRESA FINANZIARIA;
- c) ricoprire o aver ricoperto in società soggette al CONTROLLO SOCIETARIO dell'IMPRESA FINANZIARIA o PARTECIPANTI AL CAPITALE di quest'ultima:
 - incarichi di ESPONENTE AZIENDALE CON INCARICHI ESECUTIVI, negli ultimi due anni;
 - incarichi di amministratore o CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA, per più di nove anni negli ultimi dodici;
- d) essere stato negli ultimi due anni ESPONENTE AZIENDALE CON INCARICHI ESECUTIVI nella IMPRESA FINANZIARIA;
- e) essere stato per più di nove anni, negli ultimi dodici, amministratore o CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA nella IMPRESA FINANZIARIA;
- f) ricoprire l'incarico di amministratore indipendente in un'altra IMPRESA FINANZIARIA del medesimo gruppo, salvo non intercorra tra le medesime IMPRESE FINANZIARIE un rapporto partecipativo, diretto o indiretto, totalitario;
- g) essere ESPONENTE AZIENDALE CON INCARICHI ESECUTIVI in una società in cui un ESPONENTE AZIENDALE CON INCARICHI ESECUTIVI dell'IMPRESA FINANZIARIA ricopre l'incarico di amministratore;
- h) intrattenere o avere avuto nei due anni precedenti la nomina, RAPPORTI DI RILEVANZA ECONOMICA o rapporti di natura finanziaria/patrimoniale con l'IMPRESA FINANZIARIA, con società controllanti l'IMPRESA FINANZIARIA o da questa controllate, con società collegate alla IMPRESA FINANZIARIA o sottoposte a comune CONTROLLO SOCIETARIO, con i relativi amministratori;
- i) ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di membro del Consiglio Grande e Generale o del Congresso di Stato.

In sede di nomina deve essere espressamente indicato quali, tra gli amministratori, ricadano nella disciplina di cui al presente comma.

Articolo IV.I.2 – Definizione del requisito di indipendenza dei sindaci

1. I membri del Collegio Sindacale di IMPRESE FINANZIARIE sammarinesi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 60 della LEGGE SULLE SOCIETÀ, non devono:

- a) ricoprire l'incarico di amministratore in società soggette al CONTROLLO SOCIETARIO dell'IMPRESA FINANZIARIA o PARTECIPANTI AL CAPITALE di quest'ultima;
- b) detenere direttamente o indirettamente partecipazioni superiori al 2% nell'IMPRESA FINANZIARIA o nelle società di cui alla lettera a);
- c) essere legati all'IMPRESA FINANZIARIA o alle società di cui alla lettera a) da RAPPORTI DI RILEVANZA ECONOMICA;
- d) essere coniugi non legalmente separati, persone legate in unione civile o convivenza di fatto, parenti o affini entro il quarto grado, di coloro che ricadono in una delle ipotesi di cui precedenti lettere a) e b);
- e) aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di sindaco presso la medesima IMPRESA FINANZIARIA;
- f) essere dipendente dello Stato, Enti Pubblici ed Aziende Autonome.

Articolo IV.I.3 – Modalità di certificazione

1. Il possesso dei requisiti di indipendenza, di cui ai precedenti articoli, deve essere comprovato mediante autodichiarazione autenticata o sottoscritta digitalmente o direttamente innanzi ad un incaricato della BANCA CENTRALE, utilizzando il pertinente modello denominato “*autodichiarazione requisito di indipendenza per amministratore indipendente*” o “*autodichiarazione requisito di indipendenza per funzioni di controllo*”.

Titolo II

Indipendenza di giudizio

Articolo IV.II.1 – Definizione dell'indipendenza di giudizio

1. Gli ESPONENTI AZIENDALI, fermo restando il requisito di indipendenza di cui al Titolo I, sono comunque tenuti ad agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione dell'impresa e nel rispetto della LISF e di ogni altra norma applicabile.

2. Ai fini di sana e prudente gestione delle IMPRESE FINANZIARIE sammarinesi ed in particolare per prevenire i rischi di una eccessiva concentrazione di poteri di *governance* in capo alla medesima persona, il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione non è compatibile con quello di CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA, di AMMINISTRATORE DELEGATO o comunque con l'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio medesimo che, per ampiezza e funzionamento, lo rendano sostanzialmente tale.

Articolo IV.II.2 – Modalità applicative dell'indipendenza di giudizio

1. Gli ESPONENTI AZIENDALI delle IMPRESE FINANZIARIE DI TIPO A e delle IMPRESE FINANZIARIE DI TIPO B, comunicano all'ORGANO COMPETENTE le informazioni riguardanti le situazioni che potrebbero incidere sulla propria indipendenza di giudizio e le motivazioni per cui, a loro avviso, non la inficiano in concreto.

2. Tra le situazioni di cui al precedente comma 1 rientrano:

- a) ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni incarichi di membro del Consiglio Grande e Generale o del Congresso di Stato o la qualità di giudice per l'ordinamento sammarinese;
- b) avere o avere avuto negli ultimi due anni RAPPORTI DI RILEVANZA ECONOMICA con l'impresa, o con società controllanti o controllate o collegate o sottoposte a comune controllo;
- c) detenere partecipazioni nell'impresa qualificabili come "rilevanti" ai fini di vigilanza;
- d) essere affidato o comunque debitore in via principale, per crediti per cassa e/o di firma, dell'impresa o società controllate o controllanti in misura complessivamente superiore al valore minore tra il 5% del Patrimonio di Vigilanza della società erogante e un milione di euro;
- e) avere legami personali o rapporti parentali con altri ESPONENTI AZIENDALI e/o responsabili delle principali funzioni aziendali;
- f) essere coinvolti in procedimenti giudiziari o controversie stragiudiziali nei confronti dell'impresa, o di società controllanti o controllate o collegate o sottoposte a comune controllo.

3. L'ORGANO COMPETENTE valuta l'indipendenza di giudizio dell'ESPONENTE AZIENDALE sulla base delle informazioni e motivazioni da questo fornite e verifica se i presidi e le misure organizzative o procedurali adottate dall'impresa o dall'ESPONENTE AZIENDALE sono efficaci a fronteggiare il rischio che le situazioni di cui al precedente comma 2 possano inficiare l'indipendenza di giudizio dell'ESPONENTE AZIENDALE o le decisioni dell'organo medesimo. Rientrano tra i presidi anzidetti quelli adottati dall'impresa, a livello statutario e/o di regolamentazione interna, anche in ossequio alle vigenti disposizioni di legge e/o di vigilanza, in materia di:

- a) conflitti di interesse;
- b) operazioni con parti correlate e soggetti a queste connessi;
- c) responsabilità da direzione e coordinamento di altre imprese;
- d) esposizioni dirette o indirette verso PARTECIPANTI AL CAPITALE;
- e) divieto di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

4. L'ORGANO COMPETENTE verifica nel continuo l'efficacia dei presidi e delle misure adottate per preservare l'indipendenza di giudizio dell'ESPONENTE AZIENDALE, anche alla luce del comportamento da questi tenuto in concreto nello svolgimento dell'incarico.

5. Se i presidi adottati non sono ritenuti sufficienti, l'ORGANO COMPETENTE può individuare ulteriori misure più efficaci o modificare i compiti, i ruoli, comprese le eventuali deleghe, attribuiti all'ESPONENTE AZIENDALE. Se le misure ulteriori indicate al presente comma non vengono adottate dall'impresa o si rivelano insufficienti a eliminare le criticità riscontrate, è dichiarata la decadenza dell'ESPONENTE AZIENDALE ai sensi dell'articolo VII.II.1.

PARTE V
DISPONIBILITÀ DI TEMPO

Articolo V.I.1 – Disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi

1. Gli ESPONENTI AZIENDALI di IMPRESE FINANZIARIE DI TIPO A dedicano tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico.
2. L'IMPRESA FINANZIARIA DI TIPO A assicura che l'ESPONENTE AZIENDALE sia a conoscenza del tempo che essa ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico, tenuto anche conto di quanto previsto dalla Raccomandazione BCSM n. 2025-01 concernente le aspettative minime di vigilanza in materia di *time commitment* per ESPONENTI AZIENDALI.

Articolo V.I.2 – Modalità applicative concernenti la disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi

1. Ciascun ESPONENTE AZIENDALE, all'atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, comunica all'ORGANO COMPETENTE gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere significativamente sulla sua disponibilità di tempo.
2. In base alle informazioni assunte ai sensi del comma 1, l'ORGANO COMPETENTE valuta se il tempo che ciascun ESPONENTE AZIENDALE può dedicare è idoneo all'efficace svolgimento dell'incarico. Qualora l'ESPONENTE AZIENDALE sia il CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA dell'impresa, la valutazione potrà trovare esito positivo unicamente laddove gli eventuali ulteriori incarichi presso altre società siano funzionali all'attività dell'impresa medesima.
3. L'ORGANO COMPETENTE verifica nel continuo l'effettiva disponibilità di tempo degli ESPONENTI AZIENDALI, anche alla luce della loro presenza alle proprie riunioni e a quelle dei comitati (Comitato Esecutivo o Comitati Tecnici interni all'impresa).
4. Se la disponibilità di tempo non è sufficiente, l'ORGANO COMPETENTE può:
 - a) chiedere all'ESPONENTE AZIENDALE di rinunciare a uno o più incarichi o attività o di impegnarsi formalmente a dedicare maggiore tempo all'esercizio del proprio incarico;
 - b) adottare misure utili a ridurre la necessità di tempo richiesta per l'incarico, tra cui la revoca di deleghe o compiti specifici o l'esclusione dell'ESPONENTE AZIENDALE dai comitati di cui al precedente comma 3.
5. Il rispetto degli impegni assunti dall'ESPONENTE AZIENDALE è verificato ai sensi del precedente comma 3. La valutazione relativa alla disponibilità di tempo non ha rilievo autonomo ai fini della pronuncia di decadenza dell'ESPONENTE AZIENDALE ma concorre alla valutazione degli altri requisiti e criteri dell'ESPONENTE medesimo.

PARTE VI
NORME APPLICATIVE

Titolo I
Aspetti formali e procedurali

Articolo VI.I.1 – Premessa

1. I certificati previsti dal presente Regolamento devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere in originale o in copia conforme autenticata da pubblico Notaio sammarinese;
 - b) portare data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;
 - c) essere redatti in lingua italiana o, se redatti in lingua straniera, portare in allegato traduzione giurata in lingua italiana.
2. Le disposizioni seguenti, aventi ad oggetto la documentazione e le informazioni che i soggetti interessati devono produrre all'ORGANO COMPETENTE, così come le conseguenti attività di valutazione e deliberazione di quest'ultimo, trovano applicazione sulla base della graduazione, per tipo di IMPRESA FINANZIARIA sammarinese, di cui alla Parti precedenti del presente Regolamento.

Articolo VI.I.2 – Presentazione della documentazione e comunicazione delle informazioni all'organo competente

1. La documentazione e le informazioni richieste ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti e della rispondenza ai criteri previsti dal presente Regolamento, devono essere fornite dai soggetti interessati all'ORGANO COMPETENTE:
 - prima dell'accettazione della carica, quando la nomina non spetta all'Assemblea degli Azionisti;
 - entro dieci giorni dalla data di accettazione della carica, quando la nomina spetta all'Assemblea degli Azionisti.
2. La presentazione della documentazione e delle informazioni di cui al precedente comma 1 va successivamente reiterata anche in occasione del rinnovo dell'incarico o comunque in presenza di eventi sopravvenuti che, anche in relazione alle caratteristiche operative dell'IMPRESA FINANZIARIA sammarinese, incidono sulla situazione dell'ESPONENTE AZIENDALE, sul ruolo specifico da questi ricoperto o sulla adeguata composizione collettiva dell'ORGANO COMPETENTE.
3. All'atto dell'accettazione dell'incarico, l'ESPONENTE AZIENDALE, qualora residente all'estero, ha l'onere di comunicare all'ORGANO COMPETENTE e, comunque anche al Consiglio di Amministrazione, l'elezione del domicilio in San Marino, anche ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del DECRETO SANZIONI, ove non intenda domiciliarsi presso la sede legale dell'IMPRESA FINANZIARIA sammarinese; lo stesso onere comunicativo sorge anche nei casi di sopravvenuto trasferimento all'estero della residenza dell'ESPONENTE AZIENDALE in corso di carica.

Articolo VI.I.3 – Verifiche e valutazioni sulla documentazione e sulle informazioni prodotte

1. L'ORGANO COMPETENTE, alla prima seduta utile e in assenza dell'interessato, sia in caso di prima nomina sia di rinnovo, procede:

- a) alle verifiche in ordine alla validità dei certificati prodotti, ai sensi del precedente articolo VI.I.1, comma 1;
- b) alla valutazione dell'attendibilità della documentazione prodotta e delle informazioni fornite, anche sulla base delle ulteriori informazioni e/o documentazione acquisite in autonomia dall'ORGANO COMPETENTE;
- c) alla valutazione dell'idoneità dell'interessato rispetto a tutto quanto disposto dal presente Regolamento con riguardo a tutti i requisiti e applicando tutti i criteri previsti per lo specifico tipo di impresa.

2. Le medesime verifiche e valutazioni sono effettuate dall'ORGANO COMPETENTE nel caso in cui si verifichino eventi sopravvenuti che, anche in relazione alle caratteristiche operative dell'IMPRESA FINANZIARIA sammarinese, possano incidere sulla situazione dell'ESPONENTE AZIENDALE medesimo, sul ruolo specifico da questi ricoperto nell'ambito dell'organizzazione aziendale o sulla composizione collettiva dell'ORGANO COMPETENTE.

3. La verifica e la valutazione sulla permanenza dei requisiti e dei criteri di cui al presente Regolamento per il Direttore Generale e, per eventuali Direttori Vicari, è comunque eseguita dal Consiglio di Amministrazione dell'IMPRESA FINANZIARIA sammarinese contestualmente alle procedure di verifica eseguite per i propri membri in occasione del rinnovo della relativa composizione.

4. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri di competenza e di adeguata composizione collettiva dell'ORGANO COMPETENTE, della disponibilità di tempo o di situazioni che possano inficiare l'indipendenza di giudizio, l'ORGANO medesimo può adottare misure necessarie a colmarle ovvero a fronteggiarle come previsto agli articoli III.II.2, III.II.5, IV.II.2 e V.I.2, quali rispettivamente, a titolo esemplificativo: predisposizione di uno specifico programma di formazione; previsione di un periodo di prova; rinuncia a incarichi esterni; adozione di specifiche politiche interne che assicurino l'individuazione, la gestione e la prevenzione dei conflitti di interesse.

Articolo VI.I.4 – Deliberazione dell'organo competente

1. Le attività di verifica e valutazione di cui al precedente articolo VI.I.3 devono essere compiutamente dettagliate in un'apposita delibera assunta, in tempo utile rispetto ai termini di iscrizione delle nuove nomine nel Registro delle Società, dall'ORGANO COMPETENTE in assenza dell'interessato. Tale delibera deve:

- a) riportare, per ciascuno degli ESPONENTI AZIENDALI nominati, in termini analitici, il processo di verifica eseguito sulle certificazioni esaminate e le informazioni ricevute;
- b) indicare, per ciascuno degli ESPONENTI AZIENDALI nominati, il processo di valutazione condotto con riguardo al rispetto di ciascun requisito e di ciascun criterio stabilito dal presente Regolamento;
- c) dettagliare le motivazioni in base alle quali l'ESPONENTE AZIENDALE è ritenuto idoneo a ricoprire lo specifico incarico;
- d) precisare le valutazioni compiute sull'adeguatezza della composizione collettiva dell'ORGANO;

- e) indicare, in caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri di competenza, di adeguata composizione collettiva dell'ORGANO COMPETENTE, della disponibilità di tempo o di situazioni che possano inficiare l'indipendenza di giudizio, quali misure sono state adottate per colmarle ovvero fronteggiarle, ai sensi del precedente articolo IV.III.3, comma 4, nonché precisare le ragioni per le quali, a giudizio dell'ORGANO COMPETENTE, le stesse sono ritenute sufficienti ad assicurare il rispetto di tali criteri ovvero a eliminare le criticità riscontrate.

2. Per i soggetti per i quali la documentazione risultasse carente, l'ORGANO COMPETENTE delibererà il rinvio a successiva seduta delle proprie valutazioni, dando atto nella delibera delle integrazioni da apportare, nel rispetto dei termini per la dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della LISF;

Articolo VI.I.5 – Comunicazione alla Banca Centrale

1. Le delibere assunte in forma definitiva per ciascuno degli ESPONENTI AZIENDALI dall'ORGANO COMPETENTE ai sensi del precedente articolo VI.I.4, unitamente al certificato di vigenza aggiornato, a copia dei curricula, alle eventuali relazioni e comunicazioni di cui ai precedenti articoli II.II.3 comma 2, III.II.3 e VI.I.2 comma 2, devono essere trasmesse in copia alla BANCA CENTRALE e contestualmente, per conoscenza, anche all'altro ORGANO COMPETENTE, entro trenta giorni dalla data di iscrizione delle nomine nel Registro delle Società.

2. Nei casi di nomina del solo Direttore Generale o dei Direttori Vicari, il termine per la trasmissione alla BANCA CENTRALE, di cui al precedente comma, decorre dalla data in cui la delibera del Consiglio di Amministrazione è stata assunta in forma definitiva.

Articolo VI.I.6 – Valutazioni della Banca Centrale

1. La BANCA CENTRALE valuta l'idoneità degli ESPONENTI AZIENDALI rispetto ai requisiti e ai criteri previsti dal presente Regolamento in relazione allo specifico incarico ricoperto, anche sulla base della documentazione trasmessa dall'ORGANO COMPETENTE ai sensi dell'articolo precedente.

2. Qualora emergano carenze nei requisiti o nella rispondenza ai criteri previsti dal presente Regolamento o vizi di procedura nelle deliberazioni di cui all'articolo VI.I.4, la BANCA CENTRALE può adottare i provvedimenti all'uopo ritenuti necessari, tra cui quelli di cui al Titolo successivo.

3. Qualora la BANCA CENTRALE riscontri specifiche e limitate carenze riferite ai criteri di competenza e di adeguata composizione collettiva dell'ORGANO, della disponibilità di tempo (come da Raccomandazione n. 1-2025) o situazioni che possano inficiare l'indipendenza di giudizio, può imporre condizioni per il superamento delle carenze ovvero delle criticità rilevate, disponendo anche la convocazione dell'ESPONENTE AZIENDALE e del rispettivo ORGANO COMPETENTE, per acquisire ulteriori informazioni circa la posizione dell'ESPONENTE medesimo e dell'ORGANO COMPETENTE nel suo complesso.

Articolo VI.I.7 – Iscrizione degli esponenti aziendali nel Registro delle Società

1. La disciplina di cui sopra non è sostitutiva del deposito delle certificazioni ai fini dell'iscrizione delle cariche sociali nel Registro delle Società.

Titolo II

Decadenza, sospensione e rimozione dagli incarichi

Capo I

Decadenza

Articolo VI.II.1 – Cause di decadenza

1. Fatto salvo quanto previsto dalla LEGGE SULLE SOCIETÀ in tema di decadenza di amministratori e sindaci, il difetto di uno o più requisiti previsti dal presente Regolamento, o la carenza nella rispondenza ad uno o più criteri previsti parimenti dal presente Regolamento, qualora in tale ultimo caso non siano state adottate misure idonee a colmarla ovvero non siano state rispettate le condizioni imposte dalla BANCA CENTRALE ai sensi dell'articolo VI.I.6, comma 3 per il superamento della carenza riscontrata, determinano la decadenza dell'ESPONENTE AZIENDALE dalla carica o dall'ufficio ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, della LISF.

2. L'amministratore indipendente che perda il requisito di indipendenza di cui all'articolo IV.I.1 decade dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione salvo il caso in cui sia già presente un altro amministratore indipendente o tale figura venga comunque nominata senza indugio tra i membri del Consiglio medesimo.

Articolo VI.II.2 – Procedura ordinaria

1. Copia della delibera del Consiglio di Amministrazione ricognitiva della decadenza, con allegata la relativa deliberazione assunta dal Collegio Sindacale quale diverso ORGANO COMPETENTE se trattasi di sindaco, deve essere trasmessa tempestivamente alla BANCA CENTRALE. Le delibere, assunte dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo VI.I.4, devono contenere informazioni sufficientemente dettagliate sulle cause che hanno determinato la decadenza dell'ESPONENTE AZIENDALE, nonché, quando trattasi di decadenza del CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA, l'indicazione della persona che dovrà esercitarne ad interim le funzioni.

2. Nel caso di decadenza di un amministratore, di un sindaco o del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione, deve provvedere senza indugio ad avviare gli adempimenti necessari alla loro sostituzione in conformità dello Statuto.

3. Per i soggetti nominati in sostituzione dall'Assemblea degli Azionisti o dal Consiglio di Amministrazione trova applicazione la procedura descritta al precedente Titolo I.

Articolo VI.II.3 – Procedura straordinaria

1. In caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i poteri attribuiti al Collegio Sindacale dall'articolo 63 della LEGGE SULLE SOCIETÀ, la BANCA CENTRALE, rilevato il verificarsi di una causa di decadenza a carico di un ESPONENTE AZIENDALE, può dichiararne la decadenza con proprio provvedimento motivato, comunicato in forma scritta sia all'impresa sia all'ESPONENTE AZIENDALE interessato entro dieci giorni dalla sua emanazione, procedendo direttamente e contestualmente, ai sensi dell'articolo 46 della LISF, alla convocazione degli organi sociali.

Capo II **Sospensione**

Articolo VI.II.4 – Possibili cause di sospensione

1. Fatto salvo quanto previsto dalla LEGGE SULLE SOCIETÀ in tema di requisiti di idoneità e di sospensione di amministratori e sindaci, costituiscono ulteriori possibili cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e Direttore Generale dell'IMPRESA FINANZIARIA sammarinese:

- a) la condanna con sentenza non definitiva ad una pena detentiva rispondente, per durata e fattispecie di reato, alle disposizioni di cui all'articolo II.I.1;
- b) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Articolo VI.II.5 – Procedura ordinaria

1. Nei casi di cui all'articolo precedente, il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza del verificarsi di una possibile causa di sospensione a carico di un ESPONENTE AZIENDALE, deve deliberare in merito, valutando l'opportunità di sospendere dalle funzioni di amministrazione, direzione o controllo l'ESPONENTE AZIENDALE e motivando la conseguente deliberazione.

2. Copia della delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente comma 1, con allegata relativa deliberazione assunta dell'ORGANO COMPETENTE ai sensi dell'articolo VI.I.4, ove non coincidente, deve essere trasmessa tempestivamente alla BANCA CENTRALE.

3. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi la sospensione, la stessa non può avere durata superiore a trenta giorni o, per l'AMMINISTRATORE DELEGATO o il direttore generale, di venti giorni dal verificarsi della circostanza che l'ha causata. In ogni caso, se la causa di sospensione è l'applicazione di una misura cautelare personale, la sospensione si applica per l'intera durata della misura. Entro la scadenza del periodo di sospensione, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, deve alternativamente:

- deliberare l'immediata riammissione dell'ESPONENTE AZIENDALE sospeso all'esercizio delle funzioni attribuitegli,
- sottoporre all'Assemblea degli Azionisti la revoca dell'incarico, fornendo all'Assemblea medesima informazioni analitiche e motivate nonché il parere del Collegio Sindacale.

Articolo VI.II.6 – Procedura straordinaria

1. In caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i poteri attribuiti al Collegio Sindacale dall'articolo 63 della LEGGE SULLE SOCIETÀ, la BANCA CENTRALE, venuta a conoscenza del verificarsi di una possibile causa di sospensione a carico di un ESPONENTE AZIENDALE, può dichiararne la sospensione con proprio provvedimento motivato, comunicato in forma scritta sia all'impresa sia all'ESPONENTE AZIENDALE interessato entro dieci giorni dalla sua emanazione, procedendo direttamente e contestualmente, ai sensi dell'articolo 46 della LISF, alla convocazione degli organi sociali.

Capo III **Rimozione**

Articolo VI.II.7 – Cause di rimozione

1. Fatti salvi i casi in cui ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza o la sospensione degli ESPONENTI AZIENDALI, in caso di inidoneità dell'ESPONENTE medesimo per carenza di uno o più requisiti o dei criteri previsti dal presente Regolamento, qualora la permanenza in carica di quest'ultimo sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'IMPRESA FINANZIARIA sammarinese, e, in particolare, per la sua reputazione e/o stabilità e per la salvaguardia della fiducia del pubblico, la BANCA CENTRALE può altresì, ai sensi dell'articolo 15, comma 1-bis della LISF, disporre la rimozione dell'ESPONENTE AZIENDALE.

2. Ai fini di cui al precedente comma, la BANCA CENTRALE utilizza gli strumenti informativi alla stessa disponibili, inclusa l'interrogazione di media o banche dati, anche con riguardo a potenziali legami con criminali, procedendo con la rimozione ai sensi del superiore comma 1 laddove emergano elementi ritenuti pregiudizievoli.

Articolo VI.II.8 – Procedura di rimozione

1. La rimozione è disposta dalla BANCA CENTRALE direttamente con provvedimento motivato, comunicato in forma scritta sia all'IMPRESA FINANZIARIA sammarinese sia all'ESPONENTE AZIENDALE interessato.

PARTE VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Titolo I

Tempi di attuazione

Articolo VII.I.1 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2026.

Articolo VII.I.2 – Regime transitorio

1. Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione a decorrere dalle nuove nomine ovvero dai rinnovi degli incarichi successivi alla data di cui al comma 1, impregiudicati gli incarichi in essere fino alla loro naturale scadenza.
2. Il rinnovato consiglio di amministrazione procederà alla verifica della rispondenza del Direttore Generale e dell'eventuale Direttore Vicario ai requisiti e criteri di cui al presente Regolamento e all'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti, contestualmente alla attività di competenza sui propri membri.

Titolo II

Modifiche di coordinamento ai regolamenti settoriali

Articolo VII.II.1 – Abrogazioni

1. Sono abrogati:
 - a) gli articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 del Regolamento n. 2006-03;
 - b) i Titoli II, III e IV della Parte IV del Regolamento n. 2007-07;
 - c) gli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 del Regolamento n. 2008-01;
 - d) i Titoli II, III e IV della Parte IV del Regolamento n. 2011-03;
 - e) i Titoli II, III e IV della Parte IV del Regolamento n. 2020-04;
 - f) i Titoli II, III e IV della Parte IV del Regolamento n. 2024-03;
 - g) i Titoli II, III e IV della Parte IV del Regolamento n. 2024-05.
2. Sono abrogate tutte le definizioni contenute nei Regolamenti di cui al precedente comma 1 qualora utilizzate unicamente nelle disposizioni abrogate dal comma medesimo.
3. È abrogato il comma 14 dell'articolo 16 del Regolamento n. 2023-01.

Articolo VII.II.2 – Modifiche

1. L'articolo 25 del Regolamento n. 2006-03 è così modificato:

“Articolo 25 – Disposizioni applicabili agli esponenti aziendali delle SG

1. Per la disciplina riguardante gli ESPONENTI AZIENDALI trova applicazione il Regolamento n. 2025-05 in materia di esponenti aziendali di imprese finanziarie sammarinesi.”

2. Il Titolo I della Parte IV del Regolamento n. 2007-07 è così modificato:

“Titolo I Rinvio

Articolo IV.I.1 – Disposizioni applicabili agli esponenti aziendali di banche

1. Per la disciplina riguardante gli ESPONENTI AZIENDALI trova applicazione il Regolamento n. 2025-05 in materia di esponenti aziendali di imprese finanziarie sammarinesi.”

3. L'articolo 28 del Regolamento n. 2008-01 è così modificato:

“Articolo 28 – Disposizioni applicabili agli esponenti aziendali dell'impresa di assicurazione

1. Per la disciplina riguardante gli ESPONENTI AZIENDALI trova applicazione il Regolamento n. 2025-05 in materia di esponenti aziendali di imprese finanziarie sammarinesi.”

4. Il Titolo I della Parte IV del Regolamento n. 2011-03 è così modificato:

“Titolo I Rinvio

Articolo IV.I.1 – Disposizioni applicabili agli esponenti aziendali di società finanziarie

1. Per la disciplina riguardante gli ESPONENTI AZIENDALI trova applicazione il Regolamento n. 2025-05 in materia di esponenti aziendali di imprese finanziarie sammarinesi.”

5. Il Titolo I della Parte IV del Regolamento n. 2020-04 è così modificato:

“Titolo I Rinvio

Articolo IV.I.1 – Disposizioni applicabili agli esponenti aziendali di istituti

1. Per la disciplina riguardante gli ESPONENTI AZIENDALI trova applicazione il Regolamento n. 2025-05 in materia di esponenti aziendali di imprese finanziarie sammarinesi.”

6. Il Titolo I della Parte IV del Regolamento n. 2024-03 è così modificato:

“Titolo I Rinvio

Articolo IV.I.1 – Disposizioni applicabili agli esponenti aziendali di crypto-asset firm

1. Per la disciplina riguardante gli ESPONENTI AZIENDALI trova applicazione il Regolamento n. 2025-05 in materia di esponenti aziendali di imprese finanziarie sammarinesi.”

7. Il Titolo I della Parte IV del Regolamento n. 2024-05 è così modificato:

“Titolo I Rinvio

Articolo IV.I.1 – Disposizioni applicabili agli esponenti aziendali di imprese di investimento

1. Per la disciplina riguardante gli ESPONENTI AZIENDALI trova applicazione il Regolamento n. 2025-05 in materia di esponenti aziendali di imprese finanziarie sammarinesi.”

8. I rinvii alle disposizioni abrogate dal precedente articolo VII.II.1, contenuti nelle vigenti disposizioni di vigilanza, sono modificati con i pertinenti rinvii al presente Regolamento.

9. Gli articoli riportati all'interno di ciascuno dei Regolamenti di cui al comma 1 del precedente articolo VII.II.1 e contenenti l'elenco dei "modelli" da utilizzare ai fini di vigilanza sono modificati per escludere, dal predetto elenco, quelli corrispondenti ai modelli elencati al precedente articolo I.II.4, che andranno a sostituirli anche all'interno della sezione normativa del sito internet www.bcsm.sm.

10. Il comma 1 dell'articolo 15 del Regolamento n. 2024-05 è così modificato:

"1. Per "riferimenti negativi", di cui al requisito degli assetti proprietari avente ad oggetto l'attitudine ad assicurare la sana e prudente gestione del soggetto vigilato, si intendono ricompresi anche quelli inerenti a potenziali legami con criminali. Al fine di verificare, sia ex ante sia periodicamente, l'assenza di tali possibili legami, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino utilizza gli strumenti informativi alla stessa disponibili, inclusa l'interrogazione di media o banche dati, negando le autorizzazioni richieste, o revocando quelle concesse, laddove emergano elementi ritenuti pregiudizievoli."

11. Per effetto di quanto disposto dal precedente comma 4, la lettera e), del comma 1, dell'articolo 8, del Regolamento n. 2022-04 è così modificata:

"e) avere soci, diretti ed indiretti, TITOLARI EFFETTIVI, amministratori, direttori e sindaci in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali di società finanziarie, così come disciplinati dal Titolo I, della Parte II, del Regolamento n. 2025-05 in materia di esponenti aziendali di imprese finanziarie sammarinesi;"

12. Per effetto di quanto disposto dal precedente comma 2, il comma 1, dell'articolo 10, del Regolamento n. 2014-01 è così modificato:

"1. Per l'iscrizione nel REGISTRO è necessario il possesso dei medesimi requisiti di onorabilità richiesti per gli ESPONENTI AZIENDALI di imprese di investimento, come disciplinati dal Titolo I, della Parte II, del Regolamento n. 2025-05 in materia di esponenti aziendali di imprese finanziarie sammarinesi."

13. Per effetto di quanto disposto dal precedente comma 7, il comma 1, dell'articolo 6, del Regolamento n. 2025-02 è così modificato:

"1. Per l'iscrizione nel REGISTRO è necessario il possesso dei medesimi requisiti di onorabilità richiesti per gli esponenti aziendali di imprese di investimento, come disciplinati dal Titolo I, della Parte II, del Regolamento n. 2025-05 in materia di esponenti aziendali di imprese finanziarie sammarinesi."

14. Per effetto di quanto disposto dal precedente comma 2, la lettera f), del comma 1, dell'articolo II.II.1, del Regolamento n. 2010-01 è così modificata:

“f) avere soci, diretti ed indiretti, TITOLARI EFFETTIVI, amministratori e sindaci in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali di banche dall’articolo II.I.1, comma 1, lettere a), b) e c), del Regolamento n.2025-05 in materia di esponenti aziendali di imprese finanziarie sammarinesi;”.

15. Per effetto di quanto disposto dal precedente comma 2, la lettera d), del comma 1, dell’articolo II.III.1, del Regolamento n. 2010-01 è così modificata:

“d) possedere i medesimi requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali di banche dall’articolo II.I.1, comma 1, lettere a), b) e c), del Regolamento n. 2025-05 in materia di esponenti aziendali di imprese finanziarie sammarinesi;”.

16. Per effetto del combinato disposto della definizione di IMPRESE FINANZIARIE DI TIPO B, del precedente comma 4 e dell’articolo 5, comma 6, del Decreto Delegato 27 luglio 2020 n. 126, trovano applicazione, con riguardo agli ESPONENTI AZIENDALI del “servicer di sistema” (IGRC), i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui al Titolo I rispettivamente delle Parti II e III del presente Regolamento, fatti salvi gli speciali requisiti previsti dai commi 7 e 8 del summenzionato articolo 5.

Articolo VII.II.3 – Testi consolidati

1. I testi consolidati con le modifiche introdotte dal presente Regolamento saranno resi disponibili nel sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (www.bcsm.sm).